



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
Provincia di Benevento

*Regolamento di accesso e fruizione
del Servizio di Refezione scolastica
e trasporto alunni*

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. del

INDICE

TITOLO I • SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

CAPO I - NORME GENERALI

<i>Art. 1 - Servizio di refezione scolastica</i>	5
<i>Art. 2 - Modalità di gestione</i>	5
<i>Art. 3 - Servizio a domanda individuale</i>	5

CAPO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

<i>Art. 4 - Criteri organizzativi</i>	5
<i>Art. 5 - Idoneità dei locali</i>	5
<i>Art. 6 - Utenti</i>	6
<i>Art. 7 - Menù, tabelle dietetiche</i>	6

CAPO III - IL PERSONALE

<i>Art. 8 - Personale addetto al Servizio mensa</i>	6
<i>Art. 9 - Personale docente statale</i>	6
<i>Art. 10 - Controllo di qualità</i>	7

CAPO IV - CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

<i>Art. 11 - Contribuzione delle famiglie</i>	7
<i>Art. 12 - Valutazione nuclei familiari</i>	7
<i>Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni</i>	8
<i>Art. 14 - Valutazione della qualità del Servizio</i>	8

TITOLO II • SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

CAPO I - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

<i>Art. 15 - Servizio Scuolabus</i>	9
<i>Art. 16 - Modalità di erogazione del Servizio</i>	9
<i>Art. 17 - Fermate</i>	9
<i>Art. 18 - Servizi aggiuntivi</i>	9

CAPO II - OBBLIGHI

<i>Art. 19 - Obblighi degli autisti</i>	10
<i>Art. 20 - Obblighi dell'accompagnatore</i>	10

CAPO III - CONDIZIONI ED ADESIONE

<i>Art. 21 - Modalità di adesione al Servizio e pagamento della tariffa</i>	10
<i>Art. 22 - Copertura del Servizio</i>	10

TITOLO III • NORME FINALI

<i>Art. 23 - Dati personali e sensibili</i>	11
<i>Art. 24 - Rinuncia</i>	11
<i>Art. 25 - Riscossioni coattive</i>	11
<i>Art. 26 - Norme abrogate</i>	11
<i>Art. 27 - Pubblicità del Regolamento</i>	11
<i>Art. 28 - Entrata in vigore</i>	11

TITOLO I • SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

CAPO I • NORME GENERALI

Art. 1 - Servizio di Refezione scolastica

1. Il Comune di San Salvatore Telesino fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole comunali dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di 1° grado (medie) frequentanti le classi a tempo pieno o prolungato, al personale docente dello Stato autorizzato secondo le disposizioni di legge e al personale socio-assistenziale eventualmente presente a supporto di studenti disabili.
2. Il servizio di refezione è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata. Si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Art. 2 - Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, e potrà essere gestito sia in forma diretta che mediante appalto a ditta esterna così come previsto dall'art. 112 del D. Lvo n. 267/2000, qualora l'Amministrazione ritenesse tale formula più idonea al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 3 - Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II • GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Criteri organizzativi

1. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 5 - Idoneità dei locali

1. I locali, ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igenicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. L'idoneità dei locali dovrà risultare da apposita certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 6 - Utenti

1. Il servizio di refezione è garantito agli utenti delle scuole dell'Infanzia. Per le scuole primarie il servizio è garantito solo per le classi a tempo pieno. Per le secondarie di 1° grado il servizio è garantito solo per le classi che usufruiscono del rientro pomeridiano e solo nelle Scuole ove il Comune di San Salvatore Telesino ha attivato il servizio.
2. Compatibilmente con le disposizioni di leggi vigenti, C.C.N.L. e contratti decentrati in essere potranno altresì usufruire del Servizio anche gli insegnanti delle rispettive scuole, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. A tale scopo il Dirigente scolastico, prima dell'avvio del servizio, fornirà al Comune di San Salvatore Telesino, Assessorato alla Pubblica Istruzione, l'elenco nominativo degli aventi diritto.

Art. 7 - Menù, Tabelle dietetiche

1. I menù e le tabelle dietetiche saranno formulate in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Eventuale dieta speciale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, per motivi di salute o culturali o religiosi.
 - a) Motivi di salute:
 - per le patologie temporanee è necessario presentare apposito certificato medico rilasciato dal medico curante.
 - per le patologie permanenti (diabete, favismo, celiachia e fenilchetonuria) è necessario presentare apposito certificato rilasciato dal medico curante. La dieta vale per l'intero anno scolastico.
 - b) Motivi etico-religiosi:
 - È necessario presentare apposita autocertificazione. La dieta dura per l'intero anno scolastico.

CAPO III • IL PERSONALE

Art. 8 - Personale addetto al Servizio mensa

1. Il personale assegnato a cura e spese del gestore dovrà rispondere ai requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni. Durante lo svolgimento del servizio dovrà, inoltre, indossare gli indumenti prescritti.

Art. 9 - Personale docente statale

1. L'individuazione del personale insegnante statale e di quello socio-assistenziale a supporto di studenti disabili avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dal Dirigente scolastico secondo le modalità stabilite secondo le disposizioni di legge.

Art. 10 - Controllo di qualità

1. Per garantire giornalmente la qualità degli alimenti sotto il profilo igienico-sanitario, vengono applicate le procedure del manuale di autocontrollo igienico e qualitativo di cui al D.Lgs. 155/97 sulla produzione e sulla distribuzione degli alimenti, basato sul sistema HACCP.
2. Tale sistema si applica a tutela dei consumatori poiché consente eventuale individuazione dei punti critici e garantisce il raggiungimento degli standard qualitativi previsti.
3. Il Comune effettua periodicamente controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal concessionario, circa la corretta esecuzione del servizio di ristorazione.

CAPO IV • CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 11 - Contribuzione delle famiglie

1. In quanto servizio a domanda individuale, il servizio di mensa scolastica è soggetto a tariffa la cui determinazione, sulla base della spesa preventivata in bilancio, è stabilita dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa sarà commisurata e rapportata al pasto giornaliero.
3. Il Comune metterà a disposizione degli utenti l'acquisto di blocchetti, ciascuno costituito da n°10 buoni mensa, che potranno essere ritirati presso gli uffici comunali.
4. L'utente dovrà consegnare il buono al personale addetto della Scuola prima dell'inizio della giornata scolastica, al fine di approntare in tempo utile la preparazione dei pasti.
5. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente Regolamento.
6. La percentuale di copertura del costo del servizio non potrà essere superiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.
7. Le contribuzioni possono essere diversificate in ragione del reddito familiare e possono essere rideterminate in corso d'anno per l'adeguamento ai fini della copertura minima prevista dalla legge, nonché delle percentuali di previsioni stabilite all'inizio dell'anno.

Art. 12 - Variazione nuclei familiari

1. La valutazione della situazione del nucleo familiare del richiedente ed i soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF determina la retta a carico dell'utente. In caso di variazioni subentrate nel nucleo familiare, previa presentazione della opportuna documentazione, la retta sarà eventualmente aggiornata il mese successivo.
2. Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei redditi percepiti dai membri costituenti il nucleo stesso. Tutti i componenti maggiorenni che non risultano occupati devono presentare annualmente apposita autocertificazione dalla quale risulti la propria condizione reddituale.

Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni

1. A richiesta degli interessati potranno essere accordate particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.
2. Nel caso in cui più figli minori appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio, essi potranno avere diritto ad riduzione del costo del singolo pasto secondo le modalità individuate in apposita deliberazione di Giunta comunale.
3. Per la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11 la riduzione sarà applicata se prevista nel mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di variazione.
4. Nessuna contribuzione potrà essere richiesta per i soggetti portatori di handicap.

Art. 14 - Valutazione della qualità del Servizio

1. Il Comune svolge apposite e periodiche verifiche sulla qualità ed efficacia del servizio reso, secondo le modalità concordate tra l'Amministrazione comunale ed il Dirigente scolastico.
2. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di rappresentanti del Comune, delle Scuole e di genitori, da individuare secondo modalità che verranno definite.
3. Eventuali disservizi o reclami dovranno essere inoltrati per iscritto all'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di San Salvatore Telesino che provvederà ad effettuare accertamenti e ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la qualità del servizio.
4. L'utenza interessata verrà informata per iscritto sull'esito degli accertamenti e sui provvedimenti adottati.

TITOLO II • SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

CAPO I • EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15 - Servizio Scuolabus

1. Il servizio di Trasporto alunni consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 16 - Modalità di erogazione del Servizio

1. Il servizio svolto per le scuole materne, ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.
2. Il servizio di trasporto scolastico si svolge prevalentemente all'interno delle singole zone di pertinenza di ciascuna scuola servita.
3. Il Comune di San Salvatore Telesino può svolgere il servizio di trasporto scolastico in economia oppure appaltandolo all'esterno, oppure parte in economia e parte in appalto esterno, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini della scuola materna statale per gli adempimenti di cui al Decreto succitato.

Art. 17 - Fermate

1. L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto dell'organizzazione del servizio, dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari e della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari.
2. Di norma potranno usufruire del Servizio di trasporto alunni coloro che abitano ad una distanza superiore a 500 m. dal plesso scolastico di riferimento.
3. Eventuali deroghe, debitamente motivate, potranno essere accolte dall'Amministrazione comunale previa richiesta dell'interessato.
4. Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

Art. 18 - Servizi di trasporto aggiuntivi

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto, per gli utenti delle scuole materne, elementari e medie cittadine, tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

CAPO II • OBBLIGHI

Art. 19 - Obblighi degli autisti

1. Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia. Il Comune di San Salvatore Telesino è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus.

Art. 20 - Obbligo dell'accompagnatore

1. L'accompagnatore dei bambini della scuola materna, munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile, deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.
2. Dovrà curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo essendo responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato.

CAPO III • ADESIONE E CONDIZIONI

Art. 21 - Modalità di adesione al Servizio e pagamento della tariffa

1. Chi intende usufruire del servizio dovrà formulare apposita richiesta di adesione e farla pervenire al Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico al fine di permettere all'Ufficio di conoscere le potenziali utenze per ciascun plesso scolastico ed effettuare in tal modo una corretta programmazione.
2. La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio. Spetta all'organo comunale competente secondo la normativa vigente, determinare annualmente la tariffa.

Art. 22 - Copertura temporale del Servizio

1. Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio comunale verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.
2. In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso. In caso di sciopero del personale scolastico, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Comune, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

TITOLO III • NORME FINALI

Art. 23 - Dati personali e sensibili

1. Il Comune di San Salvatore Telesino utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del Servizio di cui al presente Regolamento.
2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alle Ditte appaltatrici del servizio ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 24 - Rinuncia

1. La rinuncia al servizio al Servizio di Refezione scolastica e/o al Servizio di Trasporto alunni avviene tramite la comunicazione scritta da parte di uno dei genitori od un esercente la potestà genitoriale al Dirigente scolastico che provvederà ad esonerare l'alunno dall'utilizzo di tali servizi.
2. Le rinunce possono essere presentate in qualunque momento dell'anno.
3. Qualora l'utente abbia nuovamente necessità nell'anno scolastico di usufruire dei Servizi di Refezione scolastica e/o di Trasporto alunni dovrà essere presentata una nuova domanda di iscrizione.

Art. 25 - Riscossioni coattive

1. Per le riscossioni coattive trova applicazione l'art. 68 del D.P.R 28 gennaio 1998, n. 43.

Art. 26 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Considerati gli artt. 124 e 134 del T.U. 267/2000, così come modificati dalla Legge costituzionale 3/2001, il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio unitamente all'atto deliberativo di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.